

LETTERA DI INVITO

**Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in
sicurezza delle grotte di Colleparado, nel Comune di
Colleparado (FR)**

CUP: F38H25001340002

PREMESSO CHE:

- Il sito delle Grotte di Colleparado presenta una grande importanza storico-ambientale e paesaggistica, in particolare sotto il profilo delle essenze arboree di pregio e di nidificazione dell'avifauna;
- Dal rilevamento di sito e dagli approfondimenti progettuali si evince che l'intera area è interessata da fenomeni geomorfologici. I dissesti che interessano la parete rocciosa, alla base della quale si apre l'ingresso della Grotta, sono tutti riconducibili a crolli e/o scivolamenti di isolati blocchi o cunei di roccia instabili. Caratteristica geomorfologica peculiare della roccia è il carsismo sia epigeo (karren) che ipogeo. Oltre al carsismo va considerata l'erosione di tipo meccanico da parte degli arbusti presenti sul versante e la percolazione dell'acqua di ruscellamento che favoriscono il distacco di vari blocchi rocciosi che si riversano alla base della rupe;
- La Legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, all'art. 15 disponeva al fine di favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di Pastena e Colleparado un accordo di valorizzazione da sottoscrivere tra Regione Lazio, Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Comune di Pastena, Comune di Colleparado e LAZIOcrea S.p.A., e dello studio di fattibilità di LAZIOcrea S.p.A.”;
- Con la sottoscrizione del suddetto Accordo, della durata di 20 anni, è stata stabilita la regolamentazione delle iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Colleparado ai sensi dell'art.15 della L.R. n.8/2019;
- Ai sensi dell'art.2 del citato Accordo, le Grotte sono beni di proprietà del Comune di Colleparado gestiti dalla Regione Lazio, la quale si avvale della Società LazioCrea S.p.A. per lo svolgimento di una serie di attività e servizi inerenti alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio speleologico, secondo quanto stabilito dal Contratto Quadro dei Servizi e dal POA- 2025;
- In data 7 marzo 2025, è stata convocata la Cabina di Regia, istituita ai sensi dell'art.4 del citato Accordo, al fine di individuare i lavori di cui necessitano le Grotte di Pastena e Colleparado;
- Nel corso di detta riunione è stato evidenziato che già dal mese di agosto 2023, è stata disposta l'inaccessibilità alle Grotte di Colleparado a causa dello stato di evidente rischio di distacco di detriti calcarei dalla parete rocciosa che insiste sull'ingresso;
- Ai fini della tutela e della conservazione del patrimonio naturale, è necessario provvedere alla messa in sicurezza delle grotte permettendo, conseguentemente, la riapertura in sicurezza del geosito;
- Con la DGR n. 350 del 14 maggio 2025, si è proceduto a:
 - stabilire che per la realizzazione dell'intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Colleparado”, si applicano le disposizioni della Legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, e s.m.i. nonché del relativo regolamento regionale attuativo n. 11 del 22/4/2020 e ss.mm.ii.;
 - stabilire che il Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica (oggi Lavori Pubblici e Infrastrutture) provveda, con propria determinazione, non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse

sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, al necessario impegno di spesa per l'importo complessivo di € 2.250.000,00,

- individuare il Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica (oggi Lavori Pubblici e Infrastrutture) responsabile dell'attuazione dell'intervento di "Messa insicurezza per la mitigazione rischio idrogeologico del versante delle Grotte di Collepardo" ai fini dei successivi provvedimenti amministrativi e contabili;
- Con determinazione n. G09094 del 15/07/2025 è stato nominato, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto per l'attuazione dell'intervento denominato "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Collepardo", il P.E. Maurizio Peccolo, funzionario della Regione Lazio, in servizio presso l'Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP. della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture;
- Con determinazione n. G08418 del 02/07/2025 è stato integrato l'incarico per il servizio di progettazione relativo all'Accordo Quadro stipulato con il RTP: G.EDI.S. S.r.l. – HYPRO S.r.l. avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione relativi a interventi a favore dei comuni, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nei territori della regione Lazio II° lotto "Lazio sud" CUP F84J23001000001 - CIGB2A406062, includendo la progettazione dell'intervento denominato "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Collepardo";
- Con nota del 16/07/2025 acquisita al prot. regionale in pari data con il n. 738560 sono stati trasmessi dalla G.EDI.S. S.r.l. gli elaborati relativi al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle grotte di Collepardo, nel Comune di Collepardo (FR)";
- Con determinazione n. G10608 del 12/08/2025 si è proceduto tra l'altro:
 - all'approvazione del PFTE per la "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Collepardo" redatto dal progettista incaricato;
 - ad approvare il quadro economico del progetto che presente un importo complessivo di € 2.250.000,00 ed impegnare e prenotare i fondi sul capitolo U0000E42560, es. fin. 2025-2026-2027;
- Con determinazione n. G11537 del 11/09/2025 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza dei servizi indetta, con nota prot. n. 958101 ed è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica dell'intervento "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Collepardo", da aggiornare in fase di redazione della progettazione esecutiva, sulla base delle prescrizioni acquisite da parte degli Enti competente in sede di Conferenza dei servizi,
- Con determinazione n. G12651 del 2/10/2025 si è proceduto alla nomina dell'Arch. Daniele De Salvo quale verificatore del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/23;
- Con nota prot. n. 094554 del 25 settembre 2025 è stato trasmesso da parte del RTP: G.EDI.S. S.r.l. – HYPRO S.r.l. il progetto esecutivo dell'intervento "Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle Grotte di Collepardo";
- Con nota del 22 ottobre 202 è stato trasmesso il verbale con il quale il verificatore Arch. Daniele De Salvo ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo;
- Con Determinazione n. G13806 del 23 ottobre 2025 la Direzione regionale Lavori pubblici

e Infrastrutture ha approvato il progetto esecutivo;

- l'art. 1 "*principio del risultato*" del Dlgs 36/23 riconduce i principi di legalità, trasparenza e concorrenza all'affidamento del contratto e della sua esecuzione nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- l'affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.L. 36/2023;
- con Determinazione n. G13415 del 11/10/2023 è stato approvato l'avviso per la creazione dell'Albo dei Lavori Pubblici della Regione Lazio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 23/10/2023; detto Albo risulta da ultimo aggiornato con Determinazione n. G13800 del 23.10.2025;
- con Determinazione a contrarre n. G14046 del 28/10/2025, è stato previsto che l'affidamento dei lavori in oggetto avvenga mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, c.1, lettera d) del D.lgs. 36/2023. Per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è previsto il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, individuati tra gli Operatori economici iscritti all'Albo dei Lavori Pubblici della Regione Lazio, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs 36/2023;
- in data 29/10/2025 è stato pubblicato sull'Amministrazione trasparente della Regione Lazio l'Avviso previsto dall'art. 50, comma 2-bis del D.Lgs. 36/23;
- il termine per la conclusione della procedura negoziata è fissato, ai sensi dell'art. 83 comma 2, dall'art. 17, e dall'Allegato I.3, in mesi tre dall'invio della presente Lettera di invito;
- Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ai presenti lavori, stante il loro importo inferiore ai 2 milioni di Euro, non si applicano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM);
- L'intervento per la tipologia dei lavori e per l'importo complessivo non presenta carattere transfrontaliero certo;
- Nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice, non sono stati invitati a partecipare alla presente procedura il/gli Operatore/i Economico/i uscente/i risultati Affidatari e/o Aggiudicatari, da parte della Stazione Appaltante dell'ultimo appalto di lavori avente ad oggetto la medesima categoria di opere OS12-B;

Gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sono stati individuati tra i soggetti iscritti all'Albo Lavori della Regione Lazio ed in possesso della qualificazione nella categoria di lavori prevalente riferibile all'intervento, ossia **OS12-B Barriere Paramassi, Fermaneve e simili - classifica III-Bis**, o superiore, secondo le indicazioni contenute nella presente Lettera di Invito.

Per la presente procedura sussistono **comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità** derivanti dall'esigenza di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, prevenire danni

ambientali e ai beni ivi presenti.

1 - STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante: Direzione regionale Lavori pubblici e Infrastrutture, Regione Lazio, - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA - C.F. 80143490581.

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il PE Maurizio Peccolo, funzionario della Regione Lazio, in servizio presso l'Area Attuazione interventi PNNR/PNC - Gare LL.PP. della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture. Il recapito del RUP è il seguente: email mpeccolo@regione.lazio.it.

Le comunicazioni devono essere svolte tramite la piattaforma “STELLA”.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 della presente Lettera di Invito.

Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023, la documentazione di gara viene pubblicata:

- sulla piattaforma di e-procurement regionale “STELLA” della Regione Lazio e visualizzabile nella sezione “Inviti”;
- sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;

2 - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)

Per l'espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale della propria piattaforma telematica di e-procurement denominata “**STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio**” (in seguito: STELLA), sempre accessibile, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 36/2023, l'offerta di gara, i chiarimenti e ogni comunicazione relativa alla presente procedura dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a prendere visione dei **Manuali operativi per gli Operatori Economici per l'utilizzo della piattaforma telematica STELLA**, disponibili al seguente indirizzo:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/it/web/guest/supporto/per-le-imprese/manuali-per-le-imprese>

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID, Agenzia per l'Italia Digitale.

L'utilizzo della Piattaforma STELLA comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla

Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene, altresì, nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del Codice civile;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità, in quanto nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti, ritardi nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da: a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; b) utilizzo della Piattaforma STELLA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del Sistema.

In caso di mancato funzionamento di STELLA o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma STELLA è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma STELLA sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, esclusi gli orari programmati per interventi sul sistema, si chiede all'operatore economico di informarsi sulla piattaforma

STELLA sugli eventuali giorni ed orari di mancato funzionamento e comportarsi di conseguenza. La mancata presentazione dell'offerta dovuta alla programmata manutenzione della piattaforma è una responsabilità totalmente a carico dell'operatore economico che non potrà appellarsi all'impossibilità di presentazione dell'offerta.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/risorse-utili/regolamenti> che costituisce parte integrante della presente Lettera di Invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2.1 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del Sistema, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento UE n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.2 - REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma STELLA, accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/registrazione> secondo le modalità esplicitate nei **Manuali operativi per gli Operatori Economici**, di cui al precedente punto 2 (vedasi in particolare “Guida alla registrazione e alle funzioni base”).

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico. L'Operatore Economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico stesso; **ogni azione inerente all'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.**

L'accesso e l'utilizzo del sistema STELLA nonché la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Lettera di Invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o con le eventuali comunicazioni.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma STELLA. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'accesso alla piattaforma regionale STELLA potrà essere effettuato esclusivamente attraverso un'autenticazione basata sugli strumenti di seguito elencati:

- **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), soluzione per accedere ai servizi della pubblica amministrazione in sicurezza e con un'unica identità digitale;
- **CIE** (Carta di Identità Elettronica), che permette di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti, pubblici e privati, che ne consentono l'utilizzo;
- **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.

3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto esecutivo**, redatto dal RTP: G.EDI.S. S.r.l. – HYPRO S.r.l. approvato con Determinazione n. G13806 del 23 ottobre 2025 validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, come da verbale del 22 ottobre 2025 composto dai seguenti elaborati:

0 ELENCO ELABORATI

- 1. RELAZIONE TECNICA GENERALE**
- 2. RELAZIONE PAESAGGISTICA**
- 3. RELAZIONE GEOLOGICA**

4. **RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI**
5. **RAPPORTO DI CALCOLO BARRIERA PARAMASSI**
6. **RELAZIONE DI CALCOLO RAFFORZAMENTO CORTICALE**
7. **RELAZIONE SUI MATERIALI**
8. **RELAZIONE VEGETAZIONALE**
9. **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE I**
10. **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE II**
11. **PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI**
12. **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI VALUTAZIONE RISCHI**
13. **FASCICOLO DELL'OPERA**
14. **RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DI RILIEVO ED ELABORAZIONE DEL MODELLO TRIDIMENSIONALE RELAZIONE PAESAGGISTICA**
15. **RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA**
16. **RELAZIONE ESPROPRI E OCCUPAZIONI**
17. **RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO**
18. **STUDIO DI VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE**
19. **PIANO DI MONITORAGGIO**
20. **RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**
21. **SCHEMA DI CONTRATTO**

ELABORATI GRAFICI

22. **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**
23. **PLANIMETRIA CINEPRESE ED INDIVIDUAZIONE OPERE ESISTENTI**
24. **PLANIMETRIA STATO DI FATTO**
25. **SEZIONI STATO DI FATTO DA 1 A 9**
26. **SEZIONI STATO DI FATTO DA 10 A 19**
27. **PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO**
28. **SEZIONI STATO DI PROGETTO DA 1 A 9**
29. **SEZIONI STATO DI PROGETTO DA 10 A 10**
30. **MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE CADUTA MASSI STATO DI FATTO E DI PROGETTO**
31. **PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA PARAMSSI 9000 KJ**
32. **PARTICOLARI COSTRUTTIVI RAFFORZAMENTO CORTICALE**
33. **CRONOPROGRAMMA**
34. **PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO SU BASE CATASTALE**
35. **LAYOUT DI CANTIERE**

ELABORATI TECNICO – ECONOMICI

36. **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
37. **ELENCO PREZZI**
38. **COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA**
39. **QUADRO ECONOMICO**

- 40. **INCIDENZA DELLA MANODOPERA**
- 41. **LISTA DELLE LAVORAZIONI**

Ulteriore documentazione tecnica

- Determinazione n. G11537 del 11/09/2025 di conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria semplificata e in modalità asincrona, indetta ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90, di approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica, da aggiornare in fase di redazione della progettazione esecutiva sulla base delle prescrizioni acquisite da parte degli Enti competente in sede di Conferenza dei servizi;
- Determinazione n. G13806 del 23 ottobre 2025 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento;
- Pareri resi nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- Validazione del progetto esecutivo

b) Atti di gara composti dai seguenti documenti:

- Avviso di avvio della consultazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023;
- Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Schema di domanda di partecipazione;
- DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su S.TEL.LA];
- Schema di offerta economica;

Si richiama l'osservanza del Codice di comportamento della Regione Lazio approvato con Delibera n. 33/2014 reso disponibile sulla Piattaforma STELLA.

La suddetta documentazione è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla piattaforma regionale "STELLA", al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp>.

3.2 - CHIARIMENTI

Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la **proposizione di quesiti** inviati mediante la piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma – raggiungibili al seguente link: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>

- fino a **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al successivo punto 17. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **5 (cinque)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la **pubblicazione** in forma anonima all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi/> nella

sezione di dettaglio dedicata alla presente procedura, sotto l'argomento "Chiarimenti". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

I concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all'indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. f) del D.Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4 - OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori dell'Intervento n. 31 denominato ***"Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle grotte di Colleparado"***, nel Comune di Colleparado (FR) - **CUP: F38H25001340002** di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. G13806 del 23 ottobre 2025.

All'intervento sono attribuiti i seguenti codici:

- CUP (Codice Unico di Progetto): **F38H25001340002**
- CPV: **45222000-9** — Lavori di costruzione di opere d'arte, esclusi ponti, gallerie, pozzi e sottopassaggi.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 1.782.834,54, di cui € 1.744.920,59** per lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 388.935,60) oltre € 37.913,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e oltre IVA, stimato facendo riferimento alla Tariffa dei prezzi edizione Aprile 2023 approvata con la delibera 14/04/2023, n. 101.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Descrizione	D.M.	Classifica				Indicazioni speciali ai fini della gara
-------------	------	------------	--	--	--	---

Categoria	248/2016	Allegato II.12 del Codice	Qual.ne obbligatoria	Importo €	%	Prevalente/Secondaria	Subappalto
Barriere Paramassi, Fermaneve e simili	OS 12-B	III-Bis	SI	€ 1.782.834,54	100	P	SI, in misura inferiore al 50%
TOTALE:				€ 1.782.834,54	100		

Ai fini della verifica della stima complessiva ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, i lavori ammontano ad € 2.139.401,44, comprensivi dell'opzione del quinto d'obbligo, inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dell'Attestazione SOA nella Categoria d'opera **OS 12-B, Classifica III-Bis o superiore**, in conformità al disposto normativo di cui al comma 2 dell'art. 2, dell'Allegato II.12 del Codice secondo cui **“la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”**. Nel caso di RTI o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, è fatto **divieto affidare a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni**, inoltre **non può essere affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relativa alla categoria prevalente**.

Pertanto, relativamente alla categoria prevalente OS 12-B l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo di tale categoria.

L'appalto non è suddiviso in lotti poiché il frazionamento non è possibile sul piano tecnico, in quanto trattasi di opera unitaria e l'articolazione dell'appalto in più lotti non garantisce che ogni singola frazione abbia gestione ottimale della risoluzione delle interferenze in fase di esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo dei lavori è da intendersi a **misura** e l'importo contrattuale, così come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavori effettivamente eseguite, fermo restando quanto disposto dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo, i costi e i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% ed applicati alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi dell'articolo 60, comma 4-quater del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, durante l'esecuzione dei lavori è possibile la modifica del contratto come indicato nel comma 1 dello stesso articolo. Nei casi di cui al comma 1 lettere b) e c) il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non

ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. **Ai sensi del citato articolo, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.** In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

All'Aggiudicatario verrà corrisposta ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Dlgs 36/2023 un'anticipazione del prezzo del 20% sul valore del contratto di appalto, anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'intervento è finanziato con fondi della Regione Lazio.

5 - DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni **120** (centoventi) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In applicazione dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza successivamente all'aggiudicazione, ai fini di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Si precisa che i lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del Contratto d'Appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo quanto disposto dall'art. 65, del D.Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi punti 8.1, 8.2 e 8.3.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre

consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante **accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale e sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), sempre se l'OE non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara. Né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice:**

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 10 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnico finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2 lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato I1.12, fermo restando che per i **consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d)**:

- b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Pertanto, quando il consorzio intenda eseguire le prestazioni con la propria struttura, il criterio del cumulo ne garantisce automaticamente la qualificazione (poiché i requisiti eventualmente posseduti in proprio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate);

Allorché intenda designare una consorziata per l'esecuzione, questa deve essere qualificata secondo i principi ordinari, ossia, anche mediante ricorso al comune **avvalimento**:

- c1) a carico dello stesso consorzio, ma solo per i requisiti maturati da quest'ultimo in proprio e senza automatismi, cioè sempre in base ad un apposito contratto;
- c2) a carico di altre imprese consorziate, ma solo ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 104;
- c3) a carico di altri operatori economici, secondo la disciplina comune.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, lettere b), c) e d) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, **sono obbligati ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.**

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. **E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.**

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

7 - SOGGETTI INVITATI ALLA GARA

Sono invitati alla gara **n. almeno 10 Operatori Economici**, qualificati per la categoria d'opera riferibile all'intervento fra i soggetti iscritti all'Albo per i Lavori Pubblici della Regione Lazio, previa applicazione del principio di rotazione degli affidamenti.

8 - REQUISITI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Gli Operatori Economici dovranno esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell'apposita dichiarazione unica sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0)**, in conformità alla deliberazioni ANAC n. 262/2023 e n. 582/2023.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del D.Lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte

prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

Si ricorda che *“i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”* (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 8 del 20 luglio 2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018).

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, **decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione**, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 99. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, **la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto**, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo **sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.**

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale gli operatori economici compileranno il DGUE.

In caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

- **Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:**
 - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.lgs. 36/2023;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
- **Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta,** l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.lgs. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente deve essere iscritto, **a pena di esclusione, nel Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione al Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite FVOE 2.0.

Nel caso di Società Cooperative, oltre all'iscrizione nel Registro delle Imprese, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive recante "Istituzione dell'Albo delle Società Cooperative".

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del D.lgs. 36/2023, dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, sono inammissibili e saranno escluse le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di invito.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023 è dimostrato con l'attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori.

L'operatore economico partecipante alla presente procedura di appalto ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti; deve essere in possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nello specifico è richiesta l'attestazione nella Categoria di opere **OS 12B, Classifica III-bis o superiore**.

Si precisa che:

- La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno **90** giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.

- Gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore l'effettuazione della verifica in data non antecedente a **90** giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.

Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno **90** giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (*cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014*).

- I Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, al competente Ente certificatore l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito,

prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (*cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55*).

9 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/23, attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e n. 582/2023.

Pertanto, tutti i soggetti che parteciperanno alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per quanto non disponibile sulla piattaforma FVOE la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, mediante specifiche richieste agli Enti Certificatori.

Per ogni utile informazione è possibile consultare il sito dell'ANAC all'indirizzo seguente: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

10 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI; AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 del D.Lgs. 36/23:

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Tali esclusioni non operano se l'operatore economico dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, ne è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo **65, comma 2, lettera b) c) e d) del D.Lgs. 36/2023**, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d)**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, ne è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3/2025, ha ribadito la legittimità della partecipazione contemporanea alla stessa gara di un consorzio stabile e di una **consorziata non esecutrice**,

escludendo che tale circostanza, da sola, costituisca prova di un unico centro decisionale o di un conflitto di interessi.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, c. 2 lettera g) del D.Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D.lgs.36/2023 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese associate.

In caso di partecipazione di un consorzio, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti tanto dal Consorzio, quanto dalle consorziate esecutrici designate.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) del D.lgs.36/2023, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 che devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Mentre ai sensi dell'articolo 67 comma 3 le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura sono posseduti dalla consorziata esecuttrice.

11 - AVVALIMENTO

Con riferimento alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 104, comma 5 del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al comma 6 stesso articolo oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento

a condizione che il contratto **sia stato stipulato prima** del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. 36/2023. **L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.** La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente, pertanto, per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA i seguenti documenti:

1. DGUE a firma dell'ausiliaria, redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA;

2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c del Dlgs 36/2023, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

4. Attestazione SOA dell'Impresa ausiliaria;

12 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidatario del contratto esegue in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto stesso. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), il contratto **non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti** e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Pertanto, **stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella** categoria prevalente, relativamente alla categoria OS12-B l'eventuale subappalto **dovrà essere inferiore al 50% dell'importo di tale categoria.**

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 il contratto di subappalto deve essere stipulato, nella misura non inferiore del 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ad altra impresa qualificata nella relativa categoria e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di ordine generale. **Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato.**

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/23, **è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2 – bis, che si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del D.lgs 36/23.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un diverso contratto ma che garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

Salvi i casi, di cui all'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si precisa, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, che le lavorazioni ricadenti nella categoria OS12-B pur subappaltabili, **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di garantire il pieno controllo della qualità esecutiva.**

Per qualsiasi ulteriore definizione delle modalità di svolgimento del subappalto si fa riferimento all'art.119 del D.Lgs. 36/23.

13 - SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta.

14 - GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 53 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 in quanto non vi sono particolari esigenze.

15 – PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, per il presente appalto si indica che contratto collettivo applicato è il **CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini (codice alfanumerico F012)**. L'operatore economico può indicare nell'offerta un differente contratto collettivo purché garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del Dlgs 36/23, ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 36/2023, e tenuto conto della specificità della tipologia dei lavori l'aggiudicatario è tenuto a garantire:

- l'applicazione per tutta la durata dell'appalto del contratto collettivo nazionale territoriale di settore come sopra descritto a pena di esclusione.

Gli operatori economici invitati possono indicare nella propria offerta (compilando l'apposita sezione) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli dell'Edilizia, indicati nella presente lettera di invito, applicabili in base alla tipologia propria dell'operatore economico; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, il RUP acquisirà tramite l'Offerta presentata:

la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, un contratto collettivo dell'Edilizia indicato nella presente lettera di invito

o in alternativa

la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato in quanto garantisce ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante.

Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 (anteriormente all'aggiornamento del Bando intervenuto con Delibera ANAC n. 365 del 16.09.2025), nell'ipotesi sub b), l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quelli indicati nella presente lettera d'invito, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una **TABELLA DI RAFFRONTO** che evidenzi:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione
- globale annua costituite dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare annuale;
- indennità di contingenza;
- Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità
- aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.

L'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti sarà valutata prendendo a riferimento i parametri indicati all'art. 4 dell'Allegato I.01 che sinteticamente si riportano:

- disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
- disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
- disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- durata del periodo di prova;
- durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporta in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale
- integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per
- astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;

- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.

La verifica della dichiarazione di equivalenza può essere esaminata in sede di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali, tenuto anche conto della corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto (vedasi ordinanza TAR Brescia n. 89/2024)

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire

alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

In alternativa, come sopra espresso, è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

16- PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'importo dovuto dall'operatore economico per partecipare alla presente procedura può essere pagato per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), effettuando il pagamento mediante il servizio "Portale dei pagamenti dell'ANAC".

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il versamento è effettuato dall'impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lett. b) e c) e d), del D.Lgs. 36/2023 il versamento è effettuato dal Consorzio stesso.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta, il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

17 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il concorrente dovrà presentare la propria OFFERTA (documentazione amministrativa e

offerta economica) **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 16/11/2025** a pena di irricevibilità. L'offerta e tutta la documentazione amministrativa devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta dovrà essere collocata esclusivamente sulla piattaforma STELLA; di conseguenza non saranno considerate valide le offerte presentate attraverso diverse modalità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Il tempo della piattaforma telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui all'allegato 1 del D.M. 30 novembre 1993, n. 591 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, **per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa**. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, **la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti**, ai sensi dell'articolo citato, **di confermare la validità dell'offerta** sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può pertanto sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'Operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna altra offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera di Invito.

Non sono accettate offerte alternative. Le **offerte tardive saranno escluse** in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 33, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Per la presentazione dell'offerta attraverso il sistema STELLA il concorrente dovrà seguire le spiegazioni indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, ed in particolare quanto riportato nel manuale "Modalità di Compilazione dell'Offerta" disponibile al -seguente indirizzo: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nei manuali, compiendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nei manuali stessi.

La presentazione dell'offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici

o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere al caricamento della documentazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

I concorrenti, sia aventi sede legale in Italia sia con sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea, dovranno redigere le **dichiarazioni sostitutive** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dei citati artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica, **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. Tali documenti devono essere redatti preferibilmente sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione di ciascun invitato, unitamente alla Lettera di Invito e alla progettazione esecutiva.

Ai fini delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali, di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
- comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101, del D.Lgs. 36/2023.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB (megabyte) per singolo file; inoltre, non è possibile allegare file con un nome la cui lunghezza è superiore a 100 caratteri.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della

domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 13 della presente lettera d'invito;
- l'omesso versamento del contributo ANAC è sanabile se l'operatore economico provvede allo stesso pagamento entro il termine concesso con il soccorso istruttorio.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente **un termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19 - CONTENUTO DELLA BUSTA «A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»

Nella busta «A - Documentazione Amministrativa» devono essere contenuti:

1. **domanda di partecipazione** ed eventuali allegati;
2. **DGUE**;
3. **Eventuale procura**, copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
4. **Copia dell'attestazione SOA**, qualora non già presente nel FVOE;
5. **Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara**, in favore dell'ANAC;

6. **Documentazione in caso di Avvalimento di cui al punto 11**, che qui si riassume: per ciascuna ausiliaria andranno allegati sulla piattaforma stella: Dichiarazione di avvalimento; contratto di avvalimento; DGUE a firma dell'ausiliaria; attestazione SOA dell'ausiliaria;

7. **Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 10.**

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nei manuali operativi per l'utilizzo della piattaforma di cui al punto 2 della presente Lettera di Invito.

19.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, che contiene tutte le informazioni necessarie e le dichiarazioni.

Come reso noto dall'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, trattandosi di procedura negoziata gestita interamente per via telematica, la Domanda di Partecipazione alla presente gara non è soggetta a imposta di bollo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/23, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del D.Lgs. 36/23, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti di cui al punto precedente;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza di altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/23, il concorrente dichiara:

- Le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/23 commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
- Gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'art. 407 – bis, comma 1 del codice di procedura penale, e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art.98 comma 3 lettera h del D.Lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- Gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, del D.Lgs. 36/23 emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
- Tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, del D.Lgs. 36/23 commessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera di invito;
- I provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure

dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/23 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda il concorrente dichiara:

- la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE);
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F. comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d.lgs. 36/23 ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati;
- in caso di consorzio di cooperative, consorzi imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, c.2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/23, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliario di altro concorrente) Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/23;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di applicare il CNLL indicato dalla stazione appaltante o altro CNLL equivalente, con il relativo codice alfanumerico unico di cui all'allegato I.01 del Codice;
- di garantire, secondo quanto indicato all'art. 57, la stabilità occupazionale del personale

impiegato;

- dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- dichiara di aver assolto gli obblighi di cui alla Legge 68/99;
- dichiara di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3 del D.Lgs. 77/2022;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e nel Piano Triennale di Prevenzione e corruzione e della trasparenza adottato ai sensi della legge 190/12;
- per gli operatori non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina degli articoli 17, comma 2 e 53 comma 3 del DPR 633/72 e di comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA ecc.
- di aver preso atto e di accettare il trattamento dei dati personali.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante - capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del D.Lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente e presentata:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'Operatore Economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli Operatori Economici dell'aggregazione di rete.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri conferiti al procuratore.

Il concorrente allega sulla piattaforma STELLA:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

19.2 -DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS N.14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, c. 4 e 5 del D.Lgs. 14/19. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.2, c.1, lettera o) del Decreto citato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.3 -DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, pertanto, per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA i seguenti documenti:

1. DGUE a firma dell'ausiliaria, redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. attestazione SOA dell'Impresa ausiliaria.

19.4 -DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE aggiornato da AGID con le linee guida del MIT, di cui allo

schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla piattaforma STELLA, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sulla piattaforma STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa". **Si raccomanda di prestare la massima attenzione nella sua compilazione.**

• **Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice**

Parte precompilata.

• **Parte II - Informazioni sull'Operatore Economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della **Sezione C**.

Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente **per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare** sulla piattaforma STELLA:

1. il DGUE, redatto compilando il modello presente su STELLA, a firma dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI.

2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell'appalto;

3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023 e si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, come meglio sopra specificato;

4. Attestazione SOA dell'ausiliaria;

5. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al paragrafo precedente.

6. contratto di avvalimento.

- In caso di ricorso al **subappalto**, si richiede la compilazione della **Sezione D**.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

• **Parte III - Motivi di esclusione**

Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A, B, C e D.

• **Parte IV - Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti nel punto 7 "Condizioni di Partecipazione" della presente Lettera di Invito, compilando le Sezioni A, B, C e D per le relative parti di competenza.

• **Parte VI - Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni eventualmente richieste, mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice, dall'ausiliaria, nei modi descritti in precedenza.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 95, commi 1 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, e siano state **adottate misure di self-cleaning**, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse **variazioni in corso di gara** rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94 e seguenti.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 94, comma 3, e le operazioni societarie.

19.4 – FVOE

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, attraverso il FVOE sono i seguenti:

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del FVOE.

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la banca Dati Anac e resi disponibili attraverso il Sistema includono: documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti; documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità; c) documenti forniti dagli Operatori economici.

La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico finanziario, in prima applicazione, includono: fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate; dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, include: le Attestazioni SOA; i Certificati Esecuzione Lavori (CEL); le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti.

19.6– CONTRIBUTO ANAC

L'impresa offerente dovrà provvedere al versamento del contributo di € **165,00** dovuto ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'A.N.AC. n. 598 del 30 dicembre 2024, entro la data di scadenza delle offerte prevista dalla presente Lettera Invito.

Per eseguire il pagamento del contributo è necessario attenersi alle istruzioni operative del nuovo servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), sul sito dell'A.N.AC.:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il concorrente dovrà inserire nella "Busta documentazione amministrativa" la scansione della "ricevuta di pagamento" del contributo rilasciata a conclusione del processo di pagamento.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. **L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.**

19.7- DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

17.7.1 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

17.7.2 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

17.7.3 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

17.7.4 dichiarazione in cui si indica le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

17.7.5 dichiarazione rese da ciascun concorrente attestante:

a. l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

17.7.6 copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

17.7.7 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

17.7.8 dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

17.7.9 copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;

17.7.10 dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi

partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete. Nei casi, di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli Operatori Economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

20 - CONTENUTO DELLA BUSTA «B - OFFERTA ECONOMICA»

L'Operatore economico inserisce la documentazione economica nella piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa piattaforma.

La busta «B - Offerta Economica» contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica (predisposta preferibilmente secondo il modello *Offerta Economica* allegato alla presente Lettera di Invito), comprendente i seguenti elementi:

a) ribasso unico espresso in percentuale da applicarsi all'importo a base di gara pari a **€ 1.744.920,59**, esclusi i costi della sicurezza;

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023:

- i costi della manodopera predeterminati dalla Amministrazione pari a **€ 388.935,60 non sono ribassabili**;
- gli oneri di sicurezza, pari a **€ 37.913,95 non sono ribassabili**;

ATTENZIONE: L'importo contrattuale sarà determinato applicando il ribasso offerto sull'importo a base di gara pari a € 1.744.920,59, che comprende anche i costi della manodopera, oltre oneri della sicurezza di € 37.913,95 non ribassabili ed IVA (cfr. Delibera ANAC 10 aprile 2024, n. 174, Sentenze del Consiglio di Stato Sezione V n. 05712/2025 del 2/07/2025 e Consiglio di Stato, sez. V, n. 3611, 29 aprile 2025);

ATTENZIONE: Resta la possibilità per l'operatore economico di ribassare anche i costi della manodopera e di dimostrare che il ribasso dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023.

n. 36/2023, nonché giustificati mediante la dimostrazione della propria efficienza aziendale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice si indica che contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini (codice alfanumerico F012).

- b) indicazione **pena l'esclusione**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, dei propri **oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) indicazione, **pena l'esclusione**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 c. 9 e art. 110 c.5 del D. Lgs. 36/2023, dei propri **costi della manodopera**.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera minore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà comunque alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali, in conformità all'allegato I.01.

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere.

In caso di difformità tra i valori indicati dall'Operatore Economico nella "Busta B - Offerta Economica" con quelli risultanti nella "Stringa di Riepilogo" generata dalla piattaforma STELLA, prevarranno i valori indicati dall'Operatore Economico nella "Busta B – Offerta economica".

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel qual caso allegare copia della procura).

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento;

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria;

- nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro dal legale rappresentante del Consorzio.

La mancata sottoscrizione (o la mancata presentazione secondo le modalità stabilite dal sistema STELLA) dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, **nonché la mancata sottoscrizione** da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete **è causa di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.**

L'offerta è vincolante per l'operatore economico concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.lgs. 36/2023. Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni di qualsiasi tipo verranno escluse dall'appalto.

21 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. 36/23, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali.

22 - APERTURA BUSTA «A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il **giorno 17/11/2025 alle ore 10:00**.

La presente Lettera di Invito vale, quindi, anche come convocazione a detta seduta, che sarà espletata attraverso la piattaforma STELLA e alla quale gli Operatori Economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità descritte nell'apposito manuale denominato "*Sedute Virtuali*" disponibile sulla piattaforma, nella sezione dedicata ai manuali operativi per gli Operatori Economici di cui al link:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/it/web/guest/supporto/per-le-imprese/manuali-per-le-imprese>

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzione "Avvisi" disponibile sulla piattaforma STELLA. Parimenti, le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sulla piattaforma nella sezione dedicata alla presente procedura.

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate su STELLA e successivamente procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito della documentazione amministrativa contenuta nelle buste **«A - Documentazione Amministrativa»**;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

23 - APERTURA DELLA BUSTA «B - OFFERTA ECONOMICA»

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà all'apertura delle buste **«B - Offerta Economica»**, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura del **ribasso percentuale** offerto e del corrispondente importo risultante, nonché delle dichiarazioni relative agli **oneri aziendali** riguardanti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ai **costi della manodopera**.

Si ribadisce che la Stazione Appaltante, come stabilito al punto 18, prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando solo 2 cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.

24 - VERIFICA DELL' ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione è disposta ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in base al quale il RUP qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque **procede all'esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il metodo di calcolo A, scelto tra quelli indicati nell'Allegato II.2 del Codice.

Il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia è quello prodotto dalla piattaforma STELLA.

La Stazione appaltante in ogni caso valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs 36/23, appaia anormalmente bassa rispetto alla soglia di anomalia.

Nel caso di attivazione del procedimento di valutazione della congruità, il concorrente potrà integrare i giustificativi già prodotti, entro un termine non superiore a 15 giorni. Per ulteriori elementi si fa riferimento all'art. 110 del D.Lgs. 36/23.

Nel caso di un'offerta che preveda i costi della manodopera inferiori a quelli indicati in sede di gara, il RUP procederà alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà comunque alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali, in conformità all'allegato I.01.

25 - EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. Qualora nessuna offerta risulti congrua o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.108 c. 10 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. dell'art. 99. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

L'aggiudicazione è disposta dalla SA all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti

prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace (art.17, c.5 del D.Lgs. 36/23). In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione dell'OE e alla segnalazione all'ANAC.

L'aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/23, quando saranno accertati in capo all'aggiudicatario tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito.

Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co 2 dell'art. 213 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ugualmente all'aggiudicazione nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

26 -GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione **pari al 5 per cento** dell'importo contrattuale. Tale richiesta è motivata tenuto conto della tipologia dei lavori e della loro finalità di mitigazione del rischio idrogeologico. La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 106 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 53 cit. alla *“garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2”*.

Ai sensi del citato art.117 c.10, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione (C.A.R.) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può far constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

27-STIPULA DEL CONTRATTO

Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione, nel rispetto dei termini di legge, si procederà alla stipulazione del contratto con nelle forme e nei termini di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Dlgs 36/23.

Alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell'art.53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- polizza di cui all'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto.
- documentazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- comunicazione del domicilio digitale;
- comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Qualora l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 65 e 68 del D.Lgs. 36/2023, prima della stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva ogni controllo per verificare la veridicità e la sussistenza delle situazioni costituenti requisiti di partecipazione dichiarate dall'aggiudicatario. La Stazione Appaltante nei casi di cui all'art.124, comma 2 del D.Lgs. 36/23 interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori alle condizioni proposte dall'operatore economico.

28-OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transizione del codice identificativo di gara CIG e del codice CUP.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29- PRINCIPI E DOVERI DI CONDOTTA

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel «Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici», adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 21 gennaio 2014 e nel «Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Lazio per il periodo 2025/2027», adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 47 del 30 gennaio 2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei menzionati documenti, pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

30- PRESCRIZIONI GENERALI

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera d'invito e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera d'invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 124 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

31- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", noto come GDPR (General Data Protection Regulation), e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di Invito. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

a. - Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire all'Amministrazione aggiudicatrice il consenso al trattamento dei dati richiesti determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara.

b.- Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle “dichiarazioni integrative”, nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella Lettera di Invito, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

c. - Dati sensibili e giudiziari

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso anche al trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679.

I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679 (vedi art. 22, comma 2, del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

d.- Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

e. - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati:

- a soggetti, anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- a soggetti, anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 36/2023, dalla Legge n. 241/1990 e dalla Legge della Regione Lazio n. 40/2009;

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si rende obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

- ad amministratori di sistema;

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

f. Diritti del concorrente interessato relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

g. - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore della Piattaforma telematica di e-procurement "STELLA - Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio".

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore della Piattaforma e dell'Amministrazione, assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

h. - Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto
PE Maurizio Peccolo